|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
| **Art. 8** **La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.** **In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria. Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.** **E' punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.** | **art. 13** **La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.     In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.** **E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.** **La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.** |
| **Art. 8-bis** **Articolo 8-bis presentato dall'onorevole Basso ed altri  Il domicilio è inviolabile. Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.** **Per i casi eccezionali di necessità ed urgenza valgono le disposizioni dell'articolo precedente a tutela della libertà della persona.** **Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica, o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali** **(Seduta del 10 aprile 1947, pag. 2700)** | **art. 14** **Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.** **Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.** |